COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

125.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Santoro ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3431);

Zangheri ed altri: Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione (3666);

Borgoglio ed altri: Norme per lo sviluppo della cooperazione (4050);

Martinazzoli ed altri: Nuove norme in materia di cooperative (4115) ... 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Azzolini Luciano (gruppo DC) 20

Bissi Gianpaolo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 22

Borgoglio Felice (gruppo PSI) 20

Diaz Annalisa (gruppo sinistra indipendente) 21

Lombardo Antonino (gruppo DC), *Relatore* 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19

Sanfilippo Salvatore (gruppo comunista-PDS) 21

Santoro Italico (gruppo repubblicano) 21

Vazzoler Sergio (gruppo PSI) 20

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 22

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Santoro ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3431); Zangheri ed altri: Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione (3666); Borgoglio ed altri: Norme per lo sviluppo della cooperazione (4050); Martinazzoli ed altri: Nuove norme in materia di cooperative (4115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Santoro ed altri: « Nuove norme in materia di società cooperative »; Zangheri ed altri: « Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione »; Borgoglio ed altri: « Norme per lo sviluppo della cooperazione »; Martinazzoli ed altri: « Nuove norme in materia di cooperative ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato delle proposte di legge.

Comunico che la I Commissione ha espresso pochi minuti fa il seguente parere: « Parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito volti ad estendere le misure previste a favore della regione Trentino-Alto Adige alle altre regioni a statuto speciale ».

Comunico altresì che in data 20 novembre 1991 la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole sull'emendamento 20-*bis*.2 a condizione che al comma 5 dopo le parole 'si provveda' sia aggiunta la parola 'esclusivamente'; parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 8.1, 11.1, 12.2, 13.1, 14.3, 14.2, 17.1, 19.2, 21.1, 22.1, 22-*bis*.2 ».

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli da 1 a 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

NUOVE NORME
IN MATERIA DI COOPERATIVE

ART. 1.

(Diritti dei soci).

1. I soci delle cooperative, quando la richiesta venga fatta da almeno un terzo del numero complessivo di essi, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dall'articolo 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se questo esiste.

2. I diritti previsti dal presente articolo non spettano ai soci in mora nell'esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

(È approvato).

ART. 2.

(Relazione degli amministratori e dei sindaci).

1. Nelle società cooperative e loro consorzi la relazione degli amministratori

prescritta dal terzo comma dell'articolo 2423 del codice civile deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

2. Il Collegio sindacale deve specificatamente riferire su quanto indicato nel comma 1 all'Assemblea nella relazione prevista dall'articolo 2432 del codice civile.

(È approvato).

ART. 3.

(Quote e azioni).

1. Nelle cooperative il valore massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere è determinato in ottanta milioni ad eccezione delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro per le quali il limite è fissato a centoventi milioni.

2. I limiti di cui al comma 1 non si applicano ai conferimenti di beni in natura.

3. Nelle società cooperative e loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila, ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.

(È approvato).

ART. 4.

(Soci sovventori).

1. L'articolo 2548 del codice civile è applicabile alle società cooperative e loro consorzi tranne quelli operanti nell'edilizia abitativa i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

2. Agli effetti del comma 1, nell'ultimo comma dell'articolo 2548 del codice civile le parole « soci assicurati » sono sostituite con le seguenti: « soci cooperatori ».

3. Alle azioni dei soci sovventori possono essere applicati il secondo comma dell'articolo 2348 del codice civile, ed il comma terzo dell'articolo 2355 del codice civile.

4. Alla totalità dei soci sovventori e dei loro conferimenti comunque posseduti non può essere attribuito oltre un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

5. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci avventori per quanto riguarda il riperto degli utili e la liquidazione delle quote, e azioni, comunque in misura non superiore al 2 per cento del tasso di remunerazione stabilito per gli altri soci.

(È approvato).

ART. 5.

(Finanziamenti dei soci e di terzi).

1. Il terzo comma dell'articolo 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate ».

2. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo 6.

4. Le azioni di partecipazione cooperaliva possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere le denominazioni « Azione di partecipazione cooperativa » in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa i quali possono sottoscriverle superando anche i limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente versate.

7. Ai possesori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione complessiva maggiorata, rispetto a quella delle quote od azioni dei soci della cooperativa, in misura pari al 2 per cento.

8. Allo scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

9. La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

(È approvato).

ART. 6.

(Assemblea dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa).

1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea delle società cooperative che pregiudicano i diritti della categoria;

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

d) sugli altri oggetti di interesse comune.

2. L'assemblea esprime, inoltre, annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione del programma pluriennale di cui al comma 2 dell'articolo 5. L'assemblea è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione.

3. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assebmlea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la cooperativa.

4. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnare le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto nel comma 1, lettera *c)*.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Rivalutazione delle quote o azioni).

1. Le società cooperative e loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato anche oltre i limiti massimi di cui all'articolo 3 purché nei limiti delle variazioni in aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel corso dell'eser-

cizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti.

4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle azioni o quote dei soci sovventori.

5. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, e il rimborso del capitale è tassabile nei confronti dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o azioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, dopo le parole aumento del capitale sociale *aggiungere le seguenti* nei limiti di cui al comma 1.

7. 1.

Il Governo.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Ristorni).

1. L'Atto costitutivo può prevedere che la società rimborsi annualmente ai soci ordinari, in relazione ai rapporti mutualistici con essa intrattenuti, una somma di denaro che consenta ai soci di conseguire un aumento di retribuzione o un risparmio di spesa, calcolati rispetto alle retribuzioni ed ai costi praticati sul mercato da imprese consimili « o a quelli comunque in precedenza dalla cooperativa stessa determinati ».

2. I rimborsi precedono la determinazione degli utili di esercizio.

3. I rimborsi corrisposti ai soci sono deducibili dal reddito imponibile della società ai fini delle imposte dirette e costituiscono per i soci, di cooperative di produzione e lavoro reddito di lavoro qualora non superino il 20 per cento delle retribuzioni e dei costi praticati sul mercato da imprese consimili. L'importo eccedente continua ad intendersi reddito di impresa individuale o da lavoro autonomo.

4. I rimborsi possono essere destinati ad aumento del valore nominale delle quote o delle azioni possedute dai soci ordinari in proporzione ai rapporti mutualistici intrattenuti con la società, secondo le disposizioni dell'articolo 7. In tal caso si applica l'esenzione tributaria ivi prevista dal comma 5 anche se la percentuale dei rimborsi sia superiore al 20 per cento delle retribuzioni e dei costi praticati sul mercato da imprese consimili.

5. L utilizzazione degli utili di esercizio per le finalità di cui al presente articolo nonché delle riserve per il ripianamento di perdite, non fa decadere la cooperativa dalle agevolazioni tributarie e di altra natura previste dalla legge in vigore per le imprese ed enti mutualistici.

6. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 alle società cooperative di consumo e loro consorzi continua ad applicarsi la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento interamente soppressivo:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

Il Governo.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 8 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 8 s'intende pertanto soppresso. Poiché agli articoli 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

1. L'articolo 2536 del codice civile è cosi modificato: « Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali ».

2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai « Fondi per la promozione e l'incremento della cooperazione » nella misura e nelle modalità previste dalla legge.

3. La quotan di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote od azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere utilizzata per fini mtualistici.

(È approvato).

ART. 10.

(Rimborso del sovrapprezzo).

1. Nelle cooperative la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione e morte comprende, salva diversa disposizione nell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento del suo ingresso nella società, se non utilizzato ai sensi dell'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Prestiti sociali).

1. Gli importi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche ed integrazioni sono elevati rispettivamente da lire venti milioni a lire ottanta milioni e da lire quaranta milioni a lire centoventi milioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 11.1, sostituire le parole sessanta milioni *con le seguenti* ottanta milioni.

0. 11. 1. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole ottanta milioni *e* centoventi milioni *rispettivamente con le seguenti* quaranta milioni *e* sessanta milioni.

11. 1.

Il Governo.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sul subemendamento 0.11.1.1.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.1 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.11.1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.1 del Governo, accettato dal relatore, come subemendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione).

1. Le associazioni nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e quelle di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 della regione Trentino-Alto Adige possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle imprese cooperative. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società o di enti cooperativi o assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate; possono finanziare specifici programmi di sviluppo di società ed enti cooperativi; possono organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico della cooperazione; possono promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo, devono destinare alla costruzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni di rispettiva competenza una quota degli utili pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e successive modifiche ed integrazioni la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

5. Devono inoltre essere devoluti al fondo i patrimoni residui delle cooperative in liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui all'articolo 25, primo comma lettera *c)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302.

6. Le cooperative e loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo comma o aderenti ad associazione che non abbia provveduto alla costituzione del fondo, assolvono all'obbligo di cui al presente articolo mediante versamento della quota di utili di cui al comma 4 all'organismo di cui al successivo articolo 20-*bis*.

7. Possono essere finanziati dallo Stato o enti pubblici specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi o dalla Pubblica amministrazione rivolti al conseguimento delle finalità ed obiettivi di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

8. I versamenti al fondo da chiunque effettuati sono esenti da imposte e sono deducibili dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

9. Gli enti cooperativi che non ottemperino alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi dalle vigenti leggi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 della regione Trentino-Alto Adige *con le seguenti* riconosciute in base a leggi emanate da Regioni a statuto speciale.

12. 4.

Azzolini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le cooperative e loro consorzi non aderenti alle associazioni riconusciute di cui al primo comma o aderenti ad associazione che non abbia provveduto alla costituzione del fondo, assolvono all'obbligo di cui al presente articolo mediante versamento della quota di utili di cui al comma 4 dei termini e con le modalità previste dall'articolo 21.

12. 1.

Il Governo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle Regioni a statuto speciale che non aderiscano ad associazioni riconosciute o che aderiscano ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al presente articolo, effettuano il versamento previsto ai commi precedenti nell'apposito fondo regionale, ove istituito, e, in mancanza, secondo le modalità di cui al comma precedente.

12. 5.

Azzolini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. I versamenti al fondo effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nei limiti del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

12. 2.

Il Governo.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Azzolini 12.4 e 12.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Azzolini 12.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Azzolini 12.5 accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Costituzione dei fondi mutualistici).

1. Il capitale della società per azioni di cui al primo comma dell'articolo 12 deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.

3. Delle associazioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 fanno parte di diritto tutti gli Enti aderenti alle rispettive associazioni riconosciute promotrici indicate nel primo periodo del comma 1 del medesimo articolo.

4. L'associazione consegue la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, dal quarto e quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24; da tutte le altre associazioni tributarie in materia di associazioni promozionali ed assistenziali.

5. Le società e le associazioni che gestiscono fondi sono soggetti alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che ne approva gli statuti. Eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti pèr il conseguimento dell'oggetto sociale.

6. Gli enti di cui al comma 1 sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio da parte di società di revisione a norma di legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, dopo le parole previdenza sociale, *aggiungere le seguenti* fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.

13. 5.

Azzolini.

Al comma 4, sopprimere le parole da dall'articolo 111 del testo unico della imposta sui redditi *fino alla fine.*

13. 1.

Il Governo.

Al comma 5, dopo le parole gli statuti, *aggiungere le seguenti* fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale.

13. 6.

Azzolini.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati all'articolo 13.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Azzolini 13.5 e 13.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Azzolini 13.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Azzolini 13.6 accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Albo nazionale cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi).

1. È istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi.

2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'Albo le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare la iscrizione all'Albo.

3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'Albo sono disposte dal Comitato per l'Albo nazionale delle cooperative di abitazione composto da:

a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;

b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia di cooperazione edilizia;

c) un membro designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresen-

tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) tre membri in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, designati, con criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali competenti del Comitato per l'Edilizia Residenziale.

4. Il Comitato è costituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del Tesoro, e dura in carica quattro anni.

5. L'attività del Comitato è disciplinata con l'apposito regolamento predisposto dal Comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento prevederà i criteri per la tenuta degli elenchi a livello regionale degli iscritti all'Albo anche al fine del rilascio della certificazione.

6. Con il decreto di cui al comma 4 è stabilita la costituzione di un ufficio centrale per l'amministrazione del Comitato e saranno dettate norme per il suo funzionamento. Il predetto ufficio potrà avvalersi, ove occorra, anche di personale con contratto privato a termine. Con il medesimo decreto saranno stabilite, altresì, le modalità degli accertamenti disposti dal Comitato anche a richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. All'albo nazionale possono essere iscritte cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di 18 soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato, e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o azioni per un valore non inferiore a lire 500.000;

b) abbiano realizzato o iniziato un programma di edilizia residenziale;

c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in preoprietà gli alloggi ai propri soci.

7-*bis*. – Fermi restando i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma, possono ottenere egualmente l'iscrizione all'Albo nazionale a condizione che adeguino il capitale sociale, secondo il disposto della suddetta lettera *a)*, entro sei mesi dalla predetta data.

8. Possono essere sospesi dall'Albo nazionale le cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono indicati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) lo schema della domanda di iscrizione all'Albo;

b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;

c) lo schema della comunicazione che le cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

10. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato per l'Albo predispone l'elenco delle cooperative radiate dall'Albo nazionale perché prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggette all'applicazione del comma 9. L'elenco è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'attività del Comitato è disciplinata con apposito regolamento predisposto dal Comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento prevederà i criteri per la tenuta degli elenchi a livello regionale degli iscritti all'Albo anche al fine del rilascio della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

14. 3.

Il Governo.

All'emendamento 14. 1, sopprimere le parole nonché di collaborazioni esterne.

0. 14. 1. 1.

Mancini Vincenzo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Con il decreto di cui al comma 4 è stabilita la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del Comitato e saranno dettate norme per il funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà avvalersi di personale con contratto di diritto privato a termine nel limite massimo di sei unità, nonché di collaborazioni esterne.

14. 1.

Il Governo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello staziamento iscritto al capitolo da istituire ai sensi dell'articolo 21, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al predetto comma 1.

14. 2.

Il Governo.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento 0.14.1.1 del presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Mancini Vincenzo 0.14.1.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Numero minimo dei soci).

1. All'articolo 27, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre ».

2. È ridotto a 15 il numero minimo di soci di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per

l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti.

3. I limiti del 12 per cento e dell'8 per cento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono abrogati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Unità cooperativa).

1. L'unità cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta da almeno 5 soci persone fisiche e dà non più di 8.

2. Possono essere costituite, anche in forma di unità cooperativa, le società cooperative tra esercenti attività intellettuali, iscritti agli albi o elenchi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile, in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1915, nonché tra esercenti attività nel settore dei servizi alle imprese o alle persone.

3. La documentazione sociale, comunque formata, deve includere fa locuzione « unità cooperativa ».

4. All'unità cooperativa sono applicabili le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili non i seguenti commi.

5. L'atto costitutivo dell'unità cooperativa con lo statuto che ne forma parte integrante redatto nelle forme ordinarie, deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente per l'omologazione e l'iscrizione nel registro delle imprese.

6. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto alla stessa assemblea, ferma restando la necessità dell'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

7. Copia del bilancio annuale e del conto dei profitti e delle perdite corredata dalla relazione degli amministratori, nonché dalla relazione del collegio sindacale, se previsti dallo statuto, ovvero dalla relazione del legale rappresentante dell'ente, dei provvedimenti inerenti alle cariche sociali e di modificazione degli statuti, deve essere depositata entro 30 gioriii dalla deliberazione dei medesimi ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.

8. L'unità cooperativa può deliberare in qualunque momento, ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge, la propria trasformazione in società cooperativa ordinaria. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione giurata di stima del patrimonio sociale e deve precisare la quota dei soci, se essi assumono una responsabilità sussidiaria e gli eventuali limiti della medesima per le obbligazioni della società risultante dalla trasformazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 16.

16. 2.

Il Governo.

Sopprimere il comma 2.

16. 1.

Antonucci.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.2 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento Antonucci 16.1.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Vigilanza).

1. Sono assoggettate ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e loro consorzi con un fatturato superiore a lire 30 miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'albo di cui all'articolo 14.

2. Le società cooperative e loro consorzi con un fatturato superiore a lire 80 miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire 3 miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire 3 miliardi, oltre che ai ispezione ordinaria annuale, sono assoggettate ad annuale certificazione di bilancio da parte di società di revisione, iscritta all'Albo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1938, n. 1966, convenzionate con l'Associazione nazionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, cui il consorzio o la cooperativa aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per i consorzi e le cooperative non aderenti a nessuna associazione riconosciuta la certificazione viene effettuata da società di revisione iscritta in apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e per il Trentino Alto-Adige formato dalla regione autonoma Trentino-Alto Adige e per la Sicilia formato dalla regione autonoma siciliana.

3. Le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale in luogo accessibile ai soci un estratto del processo verbale relativo alla più recente ispezione, ordinaria o straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni in vigore o a consegnarlo ai soci entro sessanta giorni dalla firma del verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto delle disposizioni suddette, riferendone nel processo verbale relativo all'ispezione successiva.

4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è determinato in relazione ai parametri del fatturato o del numero dei soci o del capitale sociale, anche in concorso tra loro nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4-*bis*. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza sarà applicata una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato oltre agli interessi semestrali del 4,50 per cento del contributo. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento l'ente cooperativo può essere cancellato dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4-*ter*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si farà luogo all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi.

4-*quater*. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, quanto diversamente disposto da leggi

speciali. Per quanto riguarda le modalità di esercizio della vigilanza si applicano le disposizioni previste per le società cooperative.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole Associazione nazionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 *con le seguenti* Associazione riconosciuta *e sostituire le parole da* il Trentino-Alto Adige *fino alla fine del comma con le seguenti* le cooperative e loro consorzi sottoposte alla vigilanza delle regioni a statuto speciale in rispettivi elenchi formati dalle regioni stesse.

17. 5.

Azzolini.

Dopo il comma 4-quater, *aggiungere il seguente:*

4-*quinquies.* Le funzioni di cui ai precedenti commi quattro e seguenti esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del proprio territorio e della propria competenza.

17. 6.

Azzolini.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Azzolini 17.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Azzolini 17.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

(Relazione e statistiche sulla cooperzione).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, ogni tre anni, a presentare al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve contemplare le notizie, i dati e gli elementi sullo stato della cooperazione in Italia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Norme transitorie e finali).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle cooperative e loro consorzi con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.

2. L'ottemperanza alle disposizioni della presente legge non fa decadere gli enti cooperativi e loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.

3. Agli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e successive modifiche ed integrazioni si applicano gli articoli 2, 7, 8, 10, 12, 13 e 15, comma 1.

4. Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 3 che fissa il limite minimo del valore delle quote o azioni.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ogni tre anni,

con proprio decreto, ad adeguare le previsioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 11 e 17 della presente legge tenuto conto delle variazioni del costo della vita accertate dall'Istat in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, nonché delle condizioni del mercato.

5-*bis*. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società cooperative disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e agli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo le parole gli articoli 2 *aggiungere* 3 *e dopo* 8 *aggiungere* 9.

19. 3.

Azzolini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 17, comma 4-*quater*, sono tenuti agli adempimenti previsti dalla legge per le società cooperative e loro consorzi.

19. 1.

Il Governo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ogni tre anni, con proprio decreto, ad adeguare le previsioni di cui agli articoli 3 e 17, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, agli articoli 7 e 11 della presente legge tenuto conto delle variazioni del costo della vita accertate dall'Istat in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

19. 2.

Il Governo.

Dopo il comma 5-bis, *aggiungere il seguente:*

5-*ter*. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue di assicurazioni per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle leggi speciali che le riguardano.

19. 5.

Azzolini.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati all'articolo 19.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Azzolini 19.3 e 19.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Azzolini 19.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Azzolini 19.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Norme diverse).

1. All'articolo 2544 del codice civile, dopo il primo comma aggiungere:

« Le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno

depositato nei termini prescritti in tribunale i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica ».

2. All'articolo 2751-*bis* del codice civile, dopo il punto 5) aggiungere:

« 6) i crediti delle cooperative agricole e loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti ».

3. Al primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le parole « fra impiegati dello Stato » e al secondo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 sono soppresse le parole « tra dipendenti dello Stato ».

4. L'articolo 46 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, è abrogato.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, aggiungere in fine le seguenti parole: « Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile.

20. 1.

Il Governo.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 20.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20-*bis*.

(Formazione manageriale per la cooperazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Associazioni nazionali di cui al comma 1 dell articolo 12, si provvede ad istituire apposito organismo pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, per la promozione e lo svolgimento di attività diretta a dotare il sistema cooperativo di quadri manageriali, nonché di informazione e di sviluppo della cooperazione.

2. L'organismo, che per la realizzazione dei suoi fini potrà avvalersi della collaborazione di Università ed istituti di istruzione, enti ed agenzie di formazione professionale sia nazionali che stranieri, è finanziato con i contributi di cui al comma 5 dell'articolo 12 e con una quota a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, fissata nelle misure di ... e di... per gli anni 1991 e 1992, e determinata per gli anni successivi dalle rispettive leggi finanziarie. Esso potrà accedere, inoltre, al Fondo europeo ed agli altri strumenti che la CEE disporrà a sostegno dell'economia sociale.

3. All'Istituto Italiano di Studi Cooperativi « Luigi Luzzatti » restano confermate le competenze ad attuare e coordinare, anche in sede internazionale, le iniziative di studio, di ricerca e di diffusione dei princìpi cooperativi.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 20-bis.

20-*bis*. 1.

Il Relatore.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 20-*bis* di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 20-*bis* s'intende, pertanto, soppresso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20-*ter*.

(Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio).

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 276 gli enti cooperativi contemplati nell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato i4 dicembre 1947, n. 1577, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 1577, devono allegare alla domanda di iscrizione la certificazione prevista dall'articolo 7 della legge 10 marzo 1990, n. 45 relativa agli amministratori, ai sindaci, ai direttori in carica degli enti medesimi.

2. La certificazione di cui al precedente comma deve essere presentata dagli enti cooperativi già iscritti, a pena di cancellazione dal registro, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministro del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione alle cooperative).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il contributo dovuto dalle cooperative al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e riscosso a termini del decreto ministeriale 15 dicembre 1952, è versato in apposito capitolo del bilanci dello Stato.

2. Con effetto dalla medesima data è soppressa la gestione, fuori bilancio relativa al « Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative ad ispezioni ordinarie », fermi restando i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dal succitato articolo 8, cui si provvede sulla base di apposito capitolo di spesa intestato al Ministero medesimo ed alimentato in relazione al gettito del contributo di cui al presente articolo, nonché dagli eventuali avanzi di amministrazione della soppressa gestione.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è soppressa la gestione fuori bilancio relativa al « Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie », fermi restando i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1517, come integrato dall'articolo 17, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo e da alimentarsi in relazione:

a) al gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

b) al gettito dei contributi di cui all'articolo 12, comma 6, della presente legge;

c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui al punto *a)* a carico delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell'articolo 12; tale maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge;

d) agli eventuali avanzi di amministrazione della soppressa gestione.

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del predetto comma 1.

21. 1.

Il Governo.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 21.1 del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Aumento del compenso ai componenti delle Commissioni provinciali di vigilanza).

1. La misura del gettone di presenza per i componenti delle Commissioni provinciali di vigilanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è stabilita in lire 30.000.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 22.

22. 1.

Il Governo.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 22 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 22 s'intende, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22-*bis*. – *(Norma finanziaria).* — 1. All'onere derivante dagli articoli 14, 17 e 22, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1990 si provvede nel triennio 1990-92 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1990 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 22-bis.

22-*bis*. 2.

Il Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'attuazione degli articoli 14, 17 e 22 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. All'onere relativo al triennio 1992-1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1992 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

22-*bis*. 1.

Il Relatore.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 22-*bis*.2 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22-*bis*.2 del Governo, accettato dal relatore, soppressivo dell'articolo.

(È approvato).

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento del relatore 22-*bis*.1.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

(Provvedimenti sanzionatori).

1. L'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2543 – *(Gestione commissariale).* — In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative l'autorità governativa può revocare gli amministratori ed i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza dell'impresa lo richieda, l'autorità governativa può anche nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce un caso di impedimento.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa ».

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Borgoglio e Vazzoler hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione lavoro pubblico e privato,

in occasione dell'approvazione del testo unificato delle proposte di legge 3431-3666-4050-4115

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché il comitato per l'albo nazionale delle cooperative di abitazione, di cui all'articolo 14, comma 3, provveda ad una classificazione dei vari tipi di cooperative edilizie, stabilendone i compiti ».

9/3431-3666-4050-4115/1/XI.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

FELICE BORGOGLIO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

SERGIO VAZZOLER. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare deve essere valutato complessivamente in termini positivi, anche se si è stati costretti a rinunciare forzatamente ad alcuni miglioramenti a causa dell'intervento del Governo. Infatti, rispetto a quanto prevedeva la proposta di legge n. 4050 (in particolar modo all'articolo 11) e lo stesso testo del Comitato ristretto (articolo 16) è stata eliminata sia la possibilità di ridurre a 5 il numero di soci per la costituzione di una unità cooperativa, che è la premessa per la costituzione di una cooperativa, sia la possibilità di costituire società cooperative tra professionisti.

Tuttavia, si è conseguito un risultato positivo per il movimento della cooperazione, rispondente a molte delle richieste provenienti dagli operatori del settore. Per questo, preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sulla proposta di legge.

LUCIANO AZZOLINI. Anche il gruppo della democrazia cristiana sottolinea positivamente l'approvazione di questo provvedimento. Credo che il testo al quale si è pervenuti rappresenti un risultato utile per il movimento cooperativo. Mi preme sottolineare due aspetti di fondo.

Per la prima volta vi è la possibilità che sia lo stesso movimento cooperativo, attraverso le sue forze e le sue componenti, a dar vita ad un fondo che potrà, soprattutto in alcuni settori dei servizi, garantire alle nuove professioni ed alle realtà giovanili di sviluppare una imprenditorialità in termini positivi, della quale in questo momento c'è assoluto bisogno.

Il secondo aspetto altrettanto positivo è che con questo provvedimento attribuiamo alle cooperative la possibilità di una capitalizzazione.

Il testo contiene poi altre norme che conferiscono al provvedimento la duttilità necessaria a far fronte ai problemi nuovi posti dalla moderna economia.

ANNALISA DIAZ. Vorrei esprimere la soddisfazione del gruppo della sinistra indipendente per l'approvazione di una legge che, certamente, avrebbe potuto dispiegare meglio le sue potenzialità, ma che tuttavia deve essere giudicata positivamente.

Non è un caso che in questa legislatura siano stati approvati progetti di legge importanti relativi all'attività delle imprese: nella Commissione attività produttive la riforma della legge sulle piccole e medie imprese e nella nostra Commissione questa riforma delle cooperative che indica una attenzione maggiore al mondo della produzione e della imprenditorialità.

Sono d'accordo con i colleghi che hanno sottolineato l'aspetto positivo della ricapitalizzazione, che riconosce all'attività cooperativa una chiara impronta imprenditoriale.

Anch'io devo dire di aver sperato che nel testo fosse inserita l'ipotesi della unità cooperativa che a mio avviso sarebbe stata molto utile soprattutto per i giovani, essendo spesso molto complessa la costituzione di una cooperativa fra nove persone. La soluzione più agile dell'unità cooperativa avrebbe dato un'impronta nuova a questo settore.

Ribadisco comunque la mia soddisfazione per il testo cui si è pervenuti.

ITALICO SANTORO. Signor presidente, il testo che ci troviamo ad approvare non è certamente il migliore possibile e non è quello sul quale ci eravamo impegnati fin dall'inizio della legislatura. Tuttavia, con molte riserve, il gruppo repubblicano voterà a favore di esso, anche perché abbiamo l'impressione che il limitato tempo a nostra disposizione rischi di compromettere non solo l'approvazione del provvedimento ma anche l'elaborazione di contenuti migliorativi.

Di questo testo, come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, va sottolineata la possibilità di dare all'imprenditorialità cooperativa più consistenti capitali, nonché la possibilità, anzi l'obbligo, di costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articoli 12 e successivi) che rappresentano un elemento di grande novità e chiariscono una serie di interrogativi che gravavano sulla stessa natura del movimento cooperativo.

A proposito del fondo devo dire che ci saremmo aspettati un impegno più consistente di quello riconosciuto dall'articolo 12 che consideriamo semplicemente un modesto passo in avanti verso l'innovazione da introdurre nel movimento cooperativo. L'impresa cooperativa non viene ancora considerata fino in fondo come impresa, come dovrebbe essere, e probabilmente questo testo è ancora arretrato rispetto alla realtà della parte più avanzata del movimento cooperativo.

Con queste riserve, comunque, il gruppo repubblicano voterà a favore.

SALVATORE SANFILIPPO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista-PDS a questa legge che anche noi riteniamo perfettibile, augurandoci che al Senato sia possibile superare alcuni limiti presenti nell'attuale testo. Tuttavia, la legge apre possibilità nuove per il mondo cooperativo avvicinandolo ad una visione imprenditoriale. Non siamo ancora all'approdo finale, ma compiamo un passo avanti notevole di cui siamo soddisfatti. Per questa ragione ribadiamo il nostro voto favorevole.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei fare una brevissima precisazione alla luce delle dichiarazioni di voto pronunciate da colleghi di vari gruppi che hanno sottolineato come il testo avrebbe potuto premiare maggiormente il mondo cooperativo più moderno.

La Commissione deve rendersi conto che innovare in tale materia non era facile per il Governo, perché farlo solo dal punto di vista della cooperazione avrebbe prodotto uno scontro con altre posizioni del mondo sociale, economico e produttivo. La dimostrazione più eclatante è l'esclusione della possibilità di costituire cooperative tra professionisti. Da parte degli ordini professionali vi era grande difficoltà ad accettare il testo proposto.

Come hanno riconosciuto i gruppi parlamentari è stato fatto un passo avanti notevole; la legislazione in materia era molto vecchia rispetto al mondo moderno, ma l'evoluzione non poteva essere realizzata in una volta sola. Questa normativa indubbiamente va a favore del mondo cooperativo e al Senato si potrà tentare di migliorarla ulteriormente. Mi riferisco al ritiro da parte del Governo dell'emendamento 20-*bis*.2, relativo all'affidamento dei compiti per la promozione e lo sviluppo dei quadri manageriali della cooperazione alla fondazione « Luigi Luzzatti », ritiro motivato solo dall'esigenza di consentire la rapida approvazione del provvedimento. Da parte dei vari gruppi non era stata mossa alcuna obiezione politica a tale emendamento che il Governo ripresenterà al Senato.

Ringrazio anche il presidente Mancini le cui decisioni hanno consentito di approvare questo provvedimento prima dell'inizio della sessione di bilancio, in modo tale che dopo l'esame da parte del Senato esso possa entrare in vigore prima della fine della legislatura.

PRESIDENTE. Le proposte di legge saranno subito votate per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Santoro ed altri (3431); Zangheri ed altri (3666); Borgoglio ed altri (4050); Martinazzoli ed altri (4115) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Nuove norme in materia di cooperative » (3431-3666-4050-4115):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16

Hanno votato *sì* 30
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Cavicchioli, Diaz, Ferrari Bruno, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lombardo, Lucenti, Mancini Vincenzo, Mastrogiacomo, Migliasso, Minucci, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Rivera, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Santoro, Tealdi e Vazzoler.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 5 dicembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO